

Allegato "B" alla Racc. n. 4506

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE**

NEM

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi degli articoli 2-9-18 della Costituzione Italiana, è costituita nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), del D. Lgs. n. 36/2021, del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l'Associazione riconosciuta denominata:

**"NEM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RICONOSCIUTA -
ENTE DEL TERZO SETTORE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

in breve

"NEM ASD ETS APS".

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione le diciture "Ente del terzo settore" e/o "Associazione di promozione sociale" e/o gli acronimi "ETS" e "APS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e sino a che persista tale iscrizione.

Allo stesso modo la dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica" e/o l'acronimo "ASD" possono essere inseriti nella denominazione dell'Associazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e sino a che persista tale iscrizione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli (NA), alla Via Posillipo n. 26.

L'assemblea straordinaria potrà istituire sedi secondarie. L'organo amministrativo potrà istituire uffici e sedi operative.

Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (s.m.i.), delle relative norme di attuazione, del D. Lgs. n. 36/2021 (s.m.i.), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione aderisce a Enti di Promozione Sportiva e Cultu-

rali, a Enti di Promozione Sportiva del CONI e a Reti Associa-

tive e Associazioni di Promozione sociale del Terzo Settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e di quello Paralimpico (CIP), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli di Promozione e delle Federazioni a cui intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, il tutto con iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, non ha carattere politico, né religioso e ha i seguenti principi: assenza di fine di lucro, elettività delle cariche sociali e democraticità della struttura, con specifico riferimento all'uguaglianza di diritti degli associati. In particolare ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. N. 117/2017 l'associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e **non prevede forme discriminatorie di qualsiasi natura** in relazione all'ammissione degli associati ed allo stesso tempo non prevede che l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa sia collegato alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, restando esclusa qualunque forma di collegamento fra la quota associativa e partecipazioni sociali di natura patrimoniale. L'associazione, mediante l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche legate al mondo sportivo ha quale finalità principale quella di avvicinare i giovani e gli adulti al mondo naturale, con la finalità di salvaguardare e proteggere le condizioni ambientali e di tutelare e valorizzare il patrimonio del paesaggio naziona-

le.

Più precisamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati:

- promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
- operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni, come ad esempio tramite l'organizzazione di campi estivi;
- informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
- organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
- incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
- incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico e le tradizioni popolari;
- promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;
- indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
- avvicinare i giovani e gli adulti al mondo naturale, terrestre e marino, con la finalità di salvaguardare e proteggere le condizioni ambientali e specificamente la flora e la fauna terrestre e marina, di tutelare e valorizzare il patrimonio del paesaggio nazionale, terrestre e marino, ed in particolare della Regione Campania, il tutto con interventi finalizzati anche all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse terrestri e marine;
- l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, come espressamente previsto alla lettera "t" dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), con particolare riferimento agli sport acquatici tra cui il nuoto, il surf in tutte le sue forme, la vela, la canoa (in particolare il kayak), alle attività subacquee, al ciclismo (in particolare la mountainbike), alla ginnastica (in particolare lo yoga e la meditazione), al trekking, alla camminata nordica, all'arrampicata sportiva, all'orientamento, alla motonautica ed al motociclismo (con veicoli e natanti esclusivamente a propulsione non endotermica), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi del-

l'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021, mediante attività utili, fra

l'altro, a promuovere la conoscenza del territorio, il rispetto della Madre Terra, la sensibilizzazione verso tutte le forme di vita e la pratica del buon vivere in armonia con la natura, incluse le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle discipline "eco-friendly".

In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di cui si richiamano espressamente le lettere), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (**lettera e** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (**lettera f** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lettera h** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla **lettera i** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sportivo, nonché sociale, culturale e/o religioso (**lettera k** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lettera l** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (**lettera n** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Pae-

se in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga dura-

ta finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (**lettera o** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**lettera q** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (**lettera t** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma della **lettera u** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (**lettera v** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lettera w** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lettera z** dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017).

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta

fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, intende promuovere, realizzare e partecipare a varie attività ed in particolare: curare l'organizzazione e la partecipazione a gare in generale, all'attività sportiva dilettantistica; operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti; proporre ai propri associati lo svolgimento di un'attività coerente con le sue finalità istituzionali che preveda l'utilizzo di uno o più beni, eventualmente anche dietro il pagamento di un contributo. Essa organizza e patrocina, a tal fine, seminari, conferenze e convegni nell'ambito dei propri scopi istituzionali o di formazione (come ad esempio l'organizzazione di campi estivi). L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, accessoria e strutturalmente funzionale al migliore raggiungimento dei propri fini, nei limiti consentiti dalla normativa presente e futura ed in particolare nel rispetto di quanto attualmente previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. N. 117/2017 e dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021.

ART. 6 - Ammissione e numero degli associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (attualmente sette associati).

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno (ovvero entro il diverso termine previsto in futuro dalla legge).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

* l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzi

zo di posta elettronica;

* l'indicazione dell'attività svolta in ambito sociale;

* la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non prevede forme discriminatorie di qualsiasi natura per l'ammissione di soggetti che intendano acquisire la qualifica di associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel libro degli associati; la quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri ed in particolare hanno tutti diritto di voto in assemblea.

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- frequentare gli spazi dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci, esaminare e consultare i libri associativi;

- votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le direttive dell'ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi o che non adempie senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione oppure che arreca danni materiali o morali di una certa gravità alla stessa, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8BIS - Tesserati

Assumono la qualità di tesserati tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.

I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazio-

nale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 9 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea degli associati;**
- **il Consiglio direttivo;**
- **il Presidente;**
- **il Vice Presidente;**
- **il Tesoriere;**
- **il Segretario;**
- **l'Organo di controllo (se nominato);**
- **il Revisore legale (se nominato).**

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti da almeno un mese nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto se in regola con il versamento della quota sociale e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente mediante avviso scritto - anche in modalità elettronica (ad esempio a mezzo mail al recapito risultante dal libro degli associati) - da inviare almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nella convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- **il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea, di prima e di seconda convocazione;**
- **l'elenco degli argomenti da discutere.**

Il Presidente deve constatare:

- **la regolarità della convocazione dell'Assemblea;**
- **la regolarità delle deleghe;**
- **il diritto di partecipazione all'Assemblea.**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- **quando se ne ravvisa la necessità;**
- **quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.**

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e

straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, trascritto dall'estensore su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia.

Sono consentiti gli interventi in audio/video conferenza ed il voto per delega ma non quello per corrispondenza.

Le riunioni possono svolgersi in audio/video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali - ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- ratifica l'ammissione e l'esclusione dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 12 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ma non il voto per corrispondenza.

L'Assemblea ha in sede ordinaria i seguenti compiti:

- * nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
- * approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
- * fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- * stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'organizzazione;
- * stabilire gli indirizzi e le direttive dell'Associazione;
- * approvare il programma annuale dell'Associazione;
- * proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- * ratificare l'ammissione e l'esclusione dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- * pronunciarsi su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione.

ART. 13 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- * delibera le modifiche dello Statuto;
- * decide in ordine alla fusione, scissione e trasformazione dell'associazione, nonché
- * decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'articolo 28 del presente Statuto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione del-

l'associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

ART. 14 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto **da numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque**, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. **Gli amministratori durano in carica per quattro anni** con scadenza all'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'ultimo anno del quadriennio. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Ai membri dell'Organo di amministrazione dell'Associazione **è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici** nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare il Consiglio direttivo:

- * amministra l'associazione;
- * stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- * elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- * attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- * stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- * formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- * predispone il bilancio di esercizio e - se previsto - il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- * predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- * cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- * è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- * disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- * delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- * cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- * individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 (se esercitate nei limiti consentiti dalla legge).

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni

previste al comma 6, dell'articolo 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 16 - Organi di controllo

L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- * vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- * esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- * attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere - anche individualmente - ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Libri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- * il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- * il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- * il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- * il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- * il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota

associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 - Patrimonio e Beni dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

L'associazione può essere titolare di beni immobili, beni registrati mobili, beni materiali e immateriali e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applicano in ogni caso i divieti e limiti previsti dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore e, ove compatibili, i divieti e limiti previsti dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 36/2021.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizza-

zione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 217/2017 l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. N. 217/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 22 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 23 - Bilancio sociale

Il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico na-

zionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. Il tutto nel rispetto e secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 25 - I volontari

Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore della comunità e del bene comune, anche al fine di promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono dunque persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 27 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal **Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017** (Codice del terzo settore), dal **Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021**, dal **D.M. Lavoro n. 106 del 15 settembre 2020** e, in quanto compatibile, dal **codice civile**. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche **si applicano le disposizioni del medesimo D. Lgs. n. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del citato D.Lgs. n. 36/2021, solo in quanto compatibili con il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017** (e per le imprese sociali con il decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017). Si applicano in particolare gli articoli 10, 11, 14, 15, 16 del D.Lgs. n. 36/2021 nonchè le previsioni e direttive delle Federazioni Sportive Nazionali competenti, degli Enti di Promozione Sportiva competenti, del CIO, del CIP e del CONI.